



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 209/904 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 GIUGNO 2019, SULLA RIDUZIONE
DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE**

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.291

**X COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
CAMERA DEI DEPUTATI**

**VIII COMMISSIONE AMBIENTE
CAMERA DEI DEPUTATI**

AUDIZIONE INFORMALE

21 SETTEMBRE 2021

Il Coordinamento nazionale Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i gruppi della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo e della VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati per questa occasione di confronto in relazione allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Nel prendere positivamente atto delle modifiche apportate in sede ministeriale a seguito della consultazione con le associazioni rappresentative finalizzate a consentire una più graduale applicazione dei regimi particolarmente restrittivi imposti dalla direttiva, si rappresenta come residuo alcune criticità.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In generale, il regime imposto dalla direttiva risulta fortemente penalizzante per interi settori (in particolare settori produttivi, della distribuzione e della ristorazione) che saranno costretti a dismettere o modificare le proprie linee produttive o che subiranno ingenti costi per l'acquisto di materiali alternativi o per la modifica dei modelli di distribuzione e consumo.

Tale situazione risulta aggravata dalla lettura particolarmente restrittiva adottata dalla Commissione europea con le linee guida pubblicate il 31 maggio 2021.

In tale contesto, nel prendere comunque positivamente atto dei principi espressi a livello parlamentare nella legge delega per salvaguardare i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile e dell'impegno fin qui profuso dal Ministero della transizione ecologica nell'interlocuzione con la Commissione al fine di mitigare le ricadute della direttiva, preliminarmente si osserva come sia indispensabile che lo Stato italiano si adoperi tempestivamente ed in maniera determinata sui tavoli di lavoro a livello comunitario, per garantire una verifica a livello europeo dell'impatto della direttiva.

PROPOSTE CORRETTIVE

SISTEMI A RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

Riferimento: articolo 8

Nelle disposizioni previste dall'articolo 8, si segnala, preliminarmente, un evidente refuso all'articolo 8, comma 4, che individua i Consorzi e sistemi operanti ai sensi del Titolo II della Parte quarta del codice ambientale (settore imballaggi) come deputati alla gestione delle attrezzature da pesca, che non sono configurabili come imballaggi.

Si ritiene indispensabile riportare, all'articolo 8, comma 4, la stessa formula generale impiegata all'articolo 8, comma 2, eliminando il riferimento (chiaramente errato) al Titolo II della Parte Quarta e facendo riferimento generale ai sistemi "già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

Sotto questo profilo, ferma restando la necessità di correzione del testo segnalato, per una maggiore efficacia dei sistemi di gestione, al fine di consentire a Consorzi e sistemi già esistenti (come, ad esempio quelli costituiti ai sensi dell'articolo 234 del codice ambientale) di operare per la gestione, oltre che dei materiali in polietilene, anche dei materiali per i quali il decreto prevede un nuovo obbligo di costituire o aderire ad un sistema a responsabilità estesa del produttore (salviette umidificate, palloncini, attrezzi da pesca, prodotti da fumo) occorre prevedere espressamente una norma di coordinamento che estenda l'ambito di applicazione delle attività di tali sistemi per la gestione di questi materiali, anche quando non siano in polietilene.

Inoltre, considerati i prevedibili aumenti di costo conseguenti all'introduzione di nuovi contributi ambientali sui materiali indicati (destinati a ricadere su chi acquista i materiali e sui consumatori) nell'articolo 8 è indispensabile chiarire che il conferimento dei rifiuti derivanti dai materiali oggetto di contributo ambientale è gratuito, in quanto i costi della raccolta, per espressa

previsione di legge, sono coperti dal contributo ambientale che si paga all'atto di acquisto del materiale.

Soprattutto, con specifico riferimento alle attrezzature da pesca, occorre garantire un raccordo tra le previsioni del decreto in esame e quelle di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta (atto del Governo n. 293), per assicurare il conferimento di tali rifiuti senza oneri agli impianti portuali di raccolta. A tale scopo, si ritiene importante prevedere che i gestori degli impianti portuali di raccolta o, ove non presenti, il soggetto competente per le attività di raccolta e gestione dei rifiuti nel porto, stipulino specifici accordi con i sistemi a responsabilità estesa costituiti, per assicurare il ritiro senza oneri dei rifiuti di materiali oggetto di contributo ambientale.

Grazie
